

## **Allegato "A" al Rep. 4596 Racc. 3695**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione**

E' costituita una società per azioni (la "Società")  
con la denominazione

**"Portale Sardegna S.p.A."**

#### **Articolo 2**

##### **Sede**

La Società ha sede nel Comune di  
Nuoro.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

#### **Articolo 3**

##### **Oggetto**

La Società ha per oggetto:

- la fornitura di servizi in genere per il commercio elettronico e in particolare di servizi "on line" relativi all'attività di promozione e vendita nel settore del turismo dell'agroalimentare e dell'artigianato; in particolare:
  - l'organizzazione e la vendita di viaggi, crociere, soggiorni, servizi di biglietteria, altri servizi turistici proposti in occasione di tali viaggi, crociere o soggiorni e non, sia per comitive che per clienti individuali, in Italia e all'estero, servizi connessi ai precedenti, quali la fornitura di documenti di viaggio relativi a prenotazioni di biglietteria in genere, di camere in strutture ricettive, di ristoranti, di noleggio di mezzi di trasporto e di servizi connessi al turismo;
  - la produzione, l'edizione, la gestione, la diffusione, l'acquisto, la vendita sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, di media elettronici e servizi telematici in linea ed in particolare di siti internet;
  - lo sviluppo, l'acquisto e la rivendita di software, l'acquisto e la rivendita di materiale informativo e le attività di commercio elettronico, in particolare in materia pubblicitaria e ogni prestazione di servizi, sia in proprio che per conto di terzi, relativa direttamente od indirettamente al commercio elettronico, in particolare in materia pubblicitaria, alla organizzazione pubblicitaria, ai software, ai programmi informativi e ad ogni prodotto del settore informatico così come dei loro derivati;
  - lo svolgimento di attività e la prestazione di servizi connessi alla commercializzazione dei prodotti e servizi telematici, multimediali ed elettronici, di informazione di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento anche per conto di terzi;
  - la creazione di campagne pubblicitarie, la elaborazione di siti internet, la realizzazione di attività di import-export e l'offerta di servizi di intermediazione;
  - l'organizzazione e la gestione di eventi sociali, fiere, meeting, seminari nel campo dell'arte, della cultura, del turismo, dell'artigianato, dell'enogastronomia,

nonché di manifestazioni ed eventi sportivi, in nome proprio e/o per conto di terzi;

- lo svolgimento di attività legate al commercio al minuto e all'ingrosso, compreso il commercio elettronico, le vendite all'asta e on line degli articoli e prodotti di cui alle sottoelencate tabelle merceologiche previste dalla legge n. 426 dell'11/06/1971: Tabella I, VI e VII; Tabella II, III, IV, V; Tavella IX e X; Tabella XII, Tabella XIII e infine tutti gli articoli e i prodotti raggruppati nella Tabella XIV non compresi nelle precedenti Tabelle.

Per conseguire l'oggetto sociale in particolare la Società potrà:

- svolgere qualunque attività connessa o complementare a quelle testè indicate;

- acquisire quote o azioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, gestirle, alienarle, costituire pegni o usufrutti sulle medesime;

- permettere ai terzi, previa autorizzazione scritta, l'utilizzo del marchio, del logo e dell'insegna per fini di esclusivo interesse della Società e rivolti comunque al conseguimento dell'oggetto sociale (nel rispetto, per quanto concerne il marchio, dell'art. 2573, comma I, del codice civile);

- prestare fidejussioni ed avalli, contrarre e concedere mutui;

- acquistare, permutare, cedere a qualunque titolo, locare o prendere in locazione beni immobili o diritti reali immobiliari, ovunque situati;

- gestire l'organizzazione di crediti finanziari su garanzia di chiunque (esclusa quindi la raccolta di risparmio presso il pubblico), reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento;

- stipulare associazioni in partecipazione, sia come associante che come associata;

- partecipare ai pubblici appalti indetti da Enti Pubblici e Società private, a licitazioni e trattative private;

- stipulare convenzioni e compiere tutte le operazioni necessarie per la gestione, l'acquisizione e l'erogazione dei servizi inclusi nell'oggetto sociale, sia verso i privati che verso società ed Enti Pubblici, Enti Locali ed Istituzioni in generale;

- acquistare, alienare e gestire aziende, condurle in affitto o in comodato, concederle in affitto a terzi;

- assumere obbligazioni, emettere o rilasciare effetti commerciali, anche in bianco, firmarli ed avallarli; compiere qualunque operazione con Banche o Istituti di credito;

- consentire iscrizioni ipotecarie - anche in qualità di parte terza datrice di ipoteca - cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe e qualunque altra formalità ipotecaria;

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso, è fatto divieto alla Società:

a) di esercitare la raccolta del risparmio fra il pubblico, nonché ogni altra attività riservata per legge alle imprese bancarie (ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385);

b) di esercitare, professionalmente e nei confronti del pubblico, servizi di investimento di cui al Titolo II del sopra citato Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, N° 58, riservati per legge alle imprese bancarie, alle società di gestione del risparmio, alle società di intermediazione mobiliare ovvero agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) di esercitare, professionalmente e nei confronti del pubblico, le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di presta-

zione di servizi riservati per legge agli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco generale previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, N° 385.

d) di svolgere qualunque attività che costituisca oggetto di professioni intellettuali protette, il cui esercizio sia per legge riservato agli iscritti in appositi albi professionali. Essa può, in relazione allo scopo suddetto anche in consorzio o in associazione temporanea con altre imprese compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari e, purché non nei confronti del pubblico, attività finanziaria, compreso anche il rilascio di fidejussioni e garanzie, anche reali per garantire obbligazioni proprie o di terzi ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il tutto sia in Italia sia all'estero, in proprio e per conto e/o con il concorso di terzi, nel rispetto delle vigenti normative di legge, con le prescritte autorizzazioni e con espressa esclusione delle attività che siano riservate a determinate categorie di soggetti o per le quali siano richiesti specifici requisiti non posseduti dalla Società.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sempre e solo al fine di realizzare l'oggetto sociale, la Società può infine compiere operazioni finanziarie e prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale, anche a favore di terzi, ed assumere partecipazioni in altre Società o imprese: il tutto purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

#### **Articolo 4** **Durata**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

#### **Articolo 5** **Domicilio**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### **Articolo 6** **Capitale e azioni**

Il capitale sociale ammonta ad euro 82.443,57 (ottantadue milia quattrocento quarantatré virgola cinquantasette) ed è diviso in numero 1.648.860 azioni, prive di indicazione del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

La Società potrà deliberare aumenti di capitale destinati a prestatori di lavoro della stessa, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.

L'assemblea straordinaria in data 29 giugno 2017, con verbale redatto dal Notaio Mathias Bastrenta, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale in via gratuita e scindibile, ai sensi dell'art. 2349 primo comma cod. civ., a servizio dell'attuazione di un piano di incentivazione, per un importo massimo di nominali euro 4.500,00, da attuarsi mediante passaggio a capitale di utili disponibili o riserve da utile di corrispondente importo, facoltà che dovrà essere esercitata entro il 29 (ventinove) giugno 2022 (duemilaventidue).

#### **Articolo 7** **Categorie di azioni e strumenti finanziari**

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e “cum warrant” e “warrant”, ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili dell'assemblea straordinaria previste dalla legge.

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

### **Articolo 8** **Identificazione degli azionisti**

In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-duodecies del TUF e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

### **Articolo 9** **Diritto di recesso**

Il recesso non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **Articolo 10** **Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti**

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Gli azionisti che vengano a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “**Partecipazione Significativa**”) sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente

dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato il Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Articolo 10 è sospeso e non può essere esercitato e, in caso di inosservanza di tale divieto, le deliberazioni assembleari o il diverso atto, adottati con il loro voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo il disposto di cui all'articolo 2377 Cod. Civ..

La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea, ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

### **Articolo 11** **Trasferibilità e negoziazione delle azioni**

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

### **Articolo 12** **OPA Endosocietaria**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “**Disciplina Richiamata**”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente, il “Regolamento Emittenti AIM Italia”).

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana S.P.A., che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non

accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

### **Articolo 12- bis**

#### **Articoli 108 e 111 TUF**

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 13**

##### **Preventiva autorizzazione assembleare**

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un "reverse

*take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri *asset* che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- c. richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui di seguito.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in Assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall’AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazioni registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### **Articolo 14** **Convocazione**

L’Assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell’organo amministrativo, purché nell’ambito del territorio italiano.

L’Assemblea è convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione o da uno o più amministratori.

L’Assemblea viene convocata con avviso pubblicato, anche tramite estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, Cod. Civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L’avviso integrativo dell’ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani

indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Articolo 15** **Intervento all'Assemblea**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

#### **Articolo 16** **Intervento mediante mezzi di telecomunicazione**

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 17** **Rappresentanza in Assemblea**

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

#### **Articolo 18** **Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo e, in mancanza di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'Assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

### **Articolo 19** **Verbale dell'Assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

### **Articolo 20** **Competenze dell'Assemblea e maggioranze**

L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

### **Articolo 21** **Competenze dell'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

## **AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **Articolo 22** **Consiglio di amministrazione**

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'Assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero 2 (due) nel caso in cui il consiglio sia composto da più di 7 (sette) membri deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..

## **Articolo 23** **Nomina e sostituzione degli amministratori**

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) qualora il consiglio sia composto da più di 7 (sette) membri, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia pro tempore vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) un curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci

per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Articolo 24** **Adunanze del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il vicepresidente o almeno un Amministratore Delegato ove nominati, lo giudichino necessario.

I consiglieri delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni 3 (tre) mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

La convocazione viene fatta dal Presidente o anche da uno solo dei consiglieri con lettera da spedire almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio e del Collegio sindacale o, in caso di urgenza, con raccomandata A/R, *telex* o messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando siano intervenuti la maggioranza degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito a ciascuno dei partecipanti di partecipare alla discussione ed alla votazione in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

#### **Articolo 25** **Poteri di gestione**

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

#### **Articolo 26** **Delega di attribuzioni**

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

#### **Articolo 27** **Direttore generale**

Il Consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 28** **Rappresentanza della società**

Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice

presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### **Articolo 29** **Compensi degli amministratori**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **Articolo 30** **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ.; è composto da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

All'azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di legge e, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

### **Articolo 31** **Nomina e sostituzione dei sindaci**

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato

attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;

c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti;

d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;

e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

### **Articolo 32** **Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

### **Articolo 33** **Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

### **Articolo 34** **Scioglimento e liquidazione**

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spediti agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* Cod. Civ. i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al Collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

**Articolo 35**  
**Disposizioni generali**

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

In originale firmato

Massimiliano Cossu

Marco Puggioni      (notaio)      (segue sigillo)